

Avv. Gianni Turco
Via G. Garibaldi n. 29
20021 – BOLLATE (MI)
Tel. 02/55017687 – Fax 02/55017671
P. I.V.A. n°09884040156

TRIBUNALE DI NOVARA

R.G. 19/17 - Dott. Filippo LAMANNA

Proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento

ex art. 7, comma 1, Legge 27 gennaio 2012 n. 3

Il **Sig. Patrice FASOLA** (C.F. FSLPRC78D27Z133Q), nato a La Chalux De Fonds (Svizzera) il 27 aprile 1978 e residente in Maggiore (NO), via Dante Alighieri n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianni Turco (C.F. TRCGNN59M01A226H) del Foro di Milano, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni *ex art. 176* comma 2, c.p.c. al n. di fax 02/55017671 oppure all'indirizzo di posta PEC: gianni.turco@milano.pecavvocati.it ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Bollate (MI), via Giuseppe Garibaldi n. 29, giusta procura in calce all'istanza depositata in data 18 maggio 2017 (doc.1)

PREMESSO

- 1) che il Sig. FASOLA è persona fisica non soggetta alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (doc. 2);
- 2) che non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n. 3/2012;
- 3) che si è manifestato un oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile. Questa circostanza non ha consentito - e non consente tutt'ora - di adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze previste;
- 4) che la composizione della massa debitoria complessiva, alla data odierna, è costituita esclusivamente da debiti nei confronti della AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE assunti nel periodo di svolgimento dell'attività di impresa;

- 5) che il citato squilibrio è di derivazione imprenditoriale e trova origine nell'esercizio delle imprese individuali MATERIAFLUIDA DI FASOLA PATRICE, P.I. 01747410031, con sede in Maggiora (NO), via Dante Alighieri n. 29 e FASOLA PATRICE, P.I. 02440080030, con sede legale in Maggiora (NO), via Borgomanero n. 2, entrambe cancellate (doc.3);
- 6) che la presente proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento è oggetto di verifica ed attestazione da parte del nominato OCC, di cui si allega la relazione (doc.4);
- 7) che a tal fine il piano prevede il soddisfacimento integrale dell'I.V.A. e delle voci 'contributi' e 'somme aggiuntive' INPS, nonché il pagamento percentuale degli altri debiti mettendo a disposizione complessivi € 9.870,00, mediante il pagamento di € 6.000,00 all'omologa e di € 3.870,00 in n. 18 rate mensili da € 215,00, oltre al compenso dell'OCC;
- 8) che è previsto il pagamento in prededuzione delle spese relative alla procedura, poiché oggettivamente funzionali alla risoluzione della situazione debitoria e rappresentate dal compenso dell'OCC nominato.

* * *

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

L'intestato Spett.le Tribunale di Novara con provvedimento dal 22 maggio 2017 ha nominato quale professionista facente le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi (*in breviter* OCC) l'Avv. Paolo BORGNA, nato a BORGOMANERO (NO) il 7 novembre 1947, C.F. BRGPLA47S07B019Q, con studio in Novara (NO), C.so Cavallotti n. 7, autorizzandolo ad accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazione creditizie, nelle centrali dei rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato (doc. 5).

* * *

INDICE DELLA PROPOSTA DI ACCORDO

1) MOTIVI DELLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

1.1) Il debitore e le ragioni del sovraindebitamento

1.2) Dettaglio delle obbligazioni a carico del Sig. FASOLA

1.3) Le ragioni dell'incapacità di fare fronte alle obbligazioni assunte e consistenza patrimoniale

1.4) Indicazione dell'esistenza di eventuali atti del debitore impugnati dai creditori

2) CONTENUTO DELLA PROPOSTA

2.1) Ipotesi di base e descrizione della proposta

2.2) Proposta di accordo di composizione della crisi

3) CONCLUSIONI

* * *

1) MOTIVI DELLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

Al fine di meglio valutare i contenuti del ricorso, pare opportuno illustrare brevemente i motivi che hanno portato il Sig. Patrice FASOLA a formulare la presente proposta e che consentono di comprendere meglio l'attuale situazione dell'esponente e le relative esigenze.

1.1) Il debitore e le ragioni del sovraindebitamento

A causa del momento di difficoltà il Sig. FASOLA vive nella casa dei genitori in Novara (NO), via Alighieri n. 29, ove si fa carico di 1/3 delle spese ordinarie e dei costi delle utenze (doc. 6).

Le ragioni del sovraindebitamento trovano origine nell'anno 2000, quando il Sig. FASOLA ha costituito l'impresa individuale MATERIAFLUIDA DI FASOLA PATRICE per svolgere in proprio l'attività di piastrellista sino al 2014, anno in cui l'impresa è cessata a causa dei mancati incassi che hanno ridotto drasticamente la forza economica del ricorrente.

Nel marzo 2015, il debitore è stato costretto a riciclarsi nel mondo del lavoro aprendo un bar/tavola fredda (cfr. doc.2).

Anche questa attività non ha prodotto i ricavi auspicati, generando nuovi debiti.

Tanto è vero che nel 2015 il reddito del Sig. FASOLA è stato addirittura negativo.

Nonostante ciò, grazie all'importante aiuto economico del padre, Sig. Roberto FASOLA, l'esponente è riuscito a chiudere l'attività di bar/tavola fredda, saldando tutti i debiti contratti con banche e fornitori.

Nel 2016 ha però ricevuto alcune cartelle di pagamento dell'ex EQUITALIA relative ad accertamenti su precedenti anni di imposta, che hanno portato il debitore all'attuale condizione di crisi.

Oggi il padre non è più in grado di aiutare l'esponente. Anzi, visto il momento di difficoltà del genitore, il Sig. FASOLA ha dovuto riscattare la polizza stipulata con GENERALI ITALIA S.p.A. per saldare almeno parzialmente l'ingente prestito del padre, di cui tuttavia residuano ancora € 19.000,00 (doc.7). Si anticipa che tale debito non fa parte del piano, atteso che il genitore ha deciso, in virtù della presente procedura e del rientro parziale delle somme prestate, di rinunciare al proprio credito verso il figlio.

Abbandonata l'attività di impresa, dall'aprile 2016 al luglio 2017 il Sig. FASOLA ha lavorato come operaio, per il tramite dell'agenzia di lavoro interinale RANSTAD S.p.A., presso GESSI S.p.A., C.F. e P.I. 02235360027, con sede in Serravalle Sesia (VC), Parco Gessi, con contratto di lavoro determinato a scopo di somministrazione (doc.8).

Dall'agosto 2017 il Sig. FASOLA presta la propria attività come guardia giurata per VEDETTA 2 MONDIALPOL S.p.A., P.I. 00780120135, con sede in Como, via Scalabrini n. 76, con la quale ha sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato (doc.9).

Nonostante lo stipendio mensile attualmente percepito, l'istante non è in grado di far fronte al passivo accumulato.

1.2) Dettaglio delle obbligazioni a carico del Sig. FASOLA.

Vengono di seguito indicati i dati relativi alla posizione debitoria del Sig. Patrice FASOLA estrapolati dagli estratti di ruolo e dalle comunicazioni di irregolarità ex EQUITALIA (docc.10-12).

Su questa documentazione – inoltrata all'OCC – è costruita la proposta per la posizione debitoria illustrata nelle seguenti tabelle:

- Tabella A) : quadro debitorio del Sig. FASOLA;

- Tabella B) : singole voci di debito nei confronti dell' AGENZIA DELLE ENTRATE
- RISCOSSIONE risultanti dagli estratti di ruolo, distinte in ragione del tributo.

Tabella A)

<i>Soggetto creditore</i>	<i>Importo del debito</i>	<i>Risultanti da</i>
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE	€ 16.425,55	Estratti di ruolo per INPS, IRPEF e addizionali, IRAP, diritti camerali, maggiorazione e sanzioni ed interessi, aggi e compensi (cfr. doc. 10) ¹
	€ 904,03	Cartella n. 07320170005007077 IRAP (cfr. doc.12)
	€ 136,00	Comunicazioni di irregolarità per I.V.A. (cfr. doc.12)
	€ 6.108,01 ²	Comunicazione di irregolarità n. 85445915001 per UNICO 2015 (cfr. doc.12)
	€ 8.655,71	Id partita n. T150923095649175820000073/D per IRAP 2015 (cfr. doc.12)
TOTALE	€ 32.229,30	

Con riferimento alla tabella A), si precisa quanto segue:

- l'importo di € 16.425,55 dovuto all'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE discende dagli estratti di ruolo aggiornati al 18 maggio 2017 (cfr. doc.10);
- i restanti debiti emergono dalla precisazione dell'AGENZIA DELLE ENTRATE del gennaio 2018 (cfr. doc.12).

¹ I debiti contenuti nelle cartelle n. 07320160006284131 e n. 07320170000472624 sono indicati – con importo minore – anche nella certificazione dei carichi pendenti dell'anagrafe tributaria e nella precisazione dell' Agenzia delle Entrate del gennaio 2018 (cfr. docc. 10-12).

² L'importo di € 904,03 e di € 6.108,01 risultano anche dal certificato dei carichi pendenti dell'anagrafe tributaria rilasciato in data precedente a quella della comunicazione dell' Agenzia delle Entrate del gennaio 2018 (cfr. docc. 11-12).

Al fine di meglio specificare quanto indicato nella Tabella B) vengono di seguito evidenziate le singole voci di debito risultanti dagli estratti di ruolo, distinguendo in ragione del tributo e del soggetto per cui è curata la riscossione (cfr. doc. 10).

Tabella B)

<i>Soggetto creditore</i>	<i>Importo del debito</i>
IRAP	€ 1.175,00
Sanzioni e interessi IRAP	€ 468,71
INPS	€ 1.748,76
Somme aggiuntive INPS	€ 81,44
IRPEF	€ 7.291,00
Sanzioni e interessi IRPEF	€ 3.024,83
Addizionale comunale all'IRPEF	€ 59,00
Sanzioni e interessi Add. com.	€ 23,84
Addizionale regionale all'IRPEF	€ 657,00
Sanzioni e interessi Add. Reg.	€ 265,44
Diritti Camera di Commercio	€ 600,00
Sanzioni e interessi Camera di Comm.	€ 177,39
Diritti di notifica, interessi di mora, aggi e spese di esecuzione	€ 853,14
Totale	€ 16.425,55

Dall'analisi delle suindicate tabelle emerge che l'intero debito del Sig. FASOLA è nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ed è relativo al periodo di esercizio dell'attività imprenditoriale (cfr. docc. 10-12).

Da ciò discende la mancaza di responsabilità dell'istante, il quale non ha determinato in modo irragionevole il sovraindebitamento oggetto della procedura, essendo il suo debito sorto nello svolgimento di attività imprenditoriali, che per loro stessa natura comportano un rischio economico.

In ultimo deve rilevarsi che, proprio in considerazione della ragione e del momento in cui sono sorte le obbligazioni nonché della giurisprudenza espressasi sul punto, l'esponente deve essere trattato alla stregua di un imprenditore e, pertanto, dovrà essere presentata una proposta di accordo soggetta al voto favorevole dei creditori presenti secondo le percentuali richieste dalla Legge.

1.3) Le ragioni dell'incapacità di fare fronte alle obbligazioni assunte e la consistenza patrimoniale

Dal confronto tra le voci debitorie ed il patrimonio personale prontamente liquidabile dell'esponente emerge l'impossibilità di quest'ultimo di far fronte alle obbligazioni assunte.

Per meglio comprendere la situazione dell'istante, si rammenta che, a causa delle attuali difficoltà economiche, il Sig. FASOLA è costretto a vivere con i genitori presso l'abitazione di quest'ultimi, ai quali corrisponde 1/3 delle spese ordinarie e dei costi delle utenze.

- Aspetto reddituale dell'esponente (doc.13)

Tabella C)

Anno di riferimento (periodo d'imposta)	Reddito imponibile	Reddito netto
Anno d'imposta 2017 (dichiarazione 2018)	€ 17.670,06	€ 14.696,06
Anno d'imposta 2016 (dichiarazione 2017)	€ 13.003,00	€ 10.940,00
Anno d'imposta 2015 (dichiarazione 2016)	€ - 11.294,00	€ 0
Anno d'imposta 2014 (dichiarazione 2015)	€ 23.840,00	€ 20.076,00

Come anticipato, il Sig. FASOLA lavora presso VEDETTA 2 MONDIALPOL S.p.A.. La media degli stipendi netti mensili percepiti con le buste paga è pari ad € 1.050,00 ed è su questo importo che è stata stilata la presente proposta (doc.14). Si segnala che tale dato è ricavato senza tenere conto degli straordinari che hanno, oggi, acconsentito un reddito di € 14.696,00, ma che potrebbe non esserci in futuro.

Il Sig. FASOLA non è titolare di immobili né di quote sociali, bensì solo di una motocicletta modello Vespa del 1981 al momento non funzionante e priva di valore economico (doc.15).

Per completezza, si segnala che in data 7 settembre 2017 il Sig. FASOLA ha venduto la vettura MITSUBISHI K90 immatricolata nel 1999 al prezzo di € 2.200,00 (doc. 15bis). Tale importo viene messo dal Sig. FASOLA a disposizione della procedura e verrà corrisposto all'omologa del piano.

Inoltre, il Sig. FASOLA risulta intestatario di un conto corrente presso Banca Popolare di Novara con un saldo attivo di circa € 2.949,12 aggiornato al 1 aprile 2018 (doc.16).

Attraverso la retribuzione percepita, l'esponente sostiene spese mensili per € 520,00, di cui:

- € 80,00 contribuzione in quota parte per spese condominiali;
- € 100,00 contribuzione in quota parte per utenze domestiche e cellulare;
- € 200,00 per cibo;
- € 70,00 per vestiario;
- € 40,00 per spese mediche/dentistiche;
- € 30,00 per trasporti.

Si evidenzia che nei confronti del Sig. FASOLA non sono presenti protesti e che, nonostante la difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni, l'esponente non è mai stato sottoposto a procedure esecutive mobiliari e/o immobiliari (docc.17-18).

1.4) Indicazione dell'esistenza di eventuali atti del debitore impugnati dai creditori

Non risultano atti dell'esponente oggetto di impugnazione da parte dei creditori, né la presenza di iniziative lesive degli stessi compiute negli ultimi cinque anni.

* * *

2) CONTENUTO DELLA PROPOSTA

Effettuata la necessaria e doverosa premessa, si procede illustrando le modalità di risoluzione e di composizione della crisi di sovraindebitamento.

2.1) Ipotesi di base e descrizione della proposta

La presente proposta di accordo di composizione della crisi consente un certo grado di soddisfazione dei crediti in relazione alle effettive possibilità dell'esponente.

In particolare, è previsto un soddisfacimento integrale della voce 'I.V.A.' e delle voci 'contributi' e 'somme aggiuntive' INPS nonché il pagamento parziale degli altri debiti presenti, mettendo a disposizione € 9.870,00, oltre al versamento in prededuzione del compenso dell'OCC direttamente all'omologa.

2.2) Proposta di accordo di composizione della crisi

Con riferimento al carico debitorio descritto al punto 1.2 (€ 32.229,30), si segnalano ora gli importi proposti ai singoli creditori.

In prededuzione

Tale categoria comprende il compenso dovuto all'OCC nominato dal Tribunale, quantificato in € 729,56 (comprensivo di rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A.), da corrispondere all'omologa della proposta. Tali spese sono funzionali alla risoluzione della crisi.

Creditori privilegiati – I.V.A. e INPS

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in una recente pronuncia³ ha riconosciuto la possibilità di un pagamento parziale dell'I.V.A. in ipotesi di concordato preventivo. Stante la comunanza della *ratio* interpretativa, questo principio potrebbe essere esteso anche ad ipotesi di sovraindebitamento⁴.

Con la recente Legge di Bilancio l'orientamento della Corte di Giustizia UE è infatti stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico, prevedendo la possibilità di un pagamento parziale del debito I.V.A. in ipotesi di concordato preventivo e transazione fiscale.

³ Corte di Giustizia UE 07 aprile 2016 – causa C-546/14 – Pres. Ilesic – Est. Jarasiunas, secondo la quale “le disposizioni europee non sono di ostacolo ad una normativa nazionale interpretata nel senso che un imprenditore in stato d'insolvenza possa presentare ad un giudice una domanda di apertura di una procedura di concordato preventivo, al fine di saldare i propri debiti mediante liquidazione del suo patrimonio, con la quale proponga di pagare solo parzialmente un debito per l'imposta sul valore aggiunto attestato, sulla base dell'accertamento di un esperto indipendente, che tale debito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di proprio fallimento”.

⁴ I Giudici europei ritengono possibile un pagamento parziale del debito I.V.A. in un'ipotesi di concordato preventivo, e ciò sulla scorta del fatto che nel concordato vi è una proposta soggetta al voto dei creditori. Orbene la proposta sottoposta a voto dei creditori è anche lo snodo fondamentale della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, da cui potrebbe derivare l'estensione del recentissimo orientamento giurisprudenziale europeo.

Ciò nonostante, la proposta prevede il soddisfacimento integrale del credito vantato dall'AGENZIA DELLE ENTRATE per I.V.A. e delle voci 'contributi' e 'somme aggiuntive' INPS, così come di seguito illustrato.

Tabella d)

<i>Ente creditore</i>	<i>Importo del debito</i>	<i>Natura</i>	<i>Percentuale pagamento</i>	<i>Importo proposto</i>
Agenzia delle Entrate - Riscossione	€ 136,00	Per I.V.A.	100 %	€ 136,00
INPS	€ 1.830,20	Per contributi e somme aggiuntive	100 %	€ 1.830,20
			Totale offerto	€ 1.966,20

Creditori privilegiati

In tale categoria rientrano il credito vantato dall'INPS per contributi e dall'Agenzia delle Entrate per IRPEF ed IRAP, che saranno soddisfatti in una percentuale superiore rispetto agli altri crediti.

Tabella e)

<i>Ente creditore</i>	<i>Importo del debito</i>	<i>Natura</i>	<i>Percentuale pagamento</i>	<i>Importo proposto</i>
Amministrazione Finanziaria	€ 10.409,10	Per IRPEF, add. reg e add. com., comprensivi di imposta e sanzione	27 %	€ 2.810,45
Amministrazione Finanziaria	€ 10.913,74 ⁵	Per IRAP per imposta e sanzioni	27 %	€ 2.946,69
Comunicazione di irregolarità	€ 6.108,01	Per modello UNI anno di imposta 2014	27 %	€ 1.649,16

⁵ L'importo è il risultato della somma di € 1.175,00 + sanzione di € 352,5 (v. tabella B), di € 8.655,71 (cfr. doc.12) e di € 730,53, quest'ultimo indicato nel certificato dei carichi pendenti del 15 giugno 2017 (cfr. doc. 11 - v. IRAP 2014) e che non ricomprende gli ulteriori interessi maturati ed indicati nella cartella n. 07320170005007077 di € 904,03 (cfr. doc. 12 - v. IRAP 2014).

	Totale offerto	€ 7.406,30
--	-----------------------	-------------------

Creditori chirografari

In tale categoria rientrano i restanti crediti risultanti dall'estratto di ruolo per cartelle esattoriali non pagate nonché quelli vantati in virtù delle comunicazioni di irregolarità.

Tabella f)

<i>Ente creditore</i>	<i>Importo del debito</i>	<i>Natura</i>	<i>Percentuale pagamento</i>	<i>Importo proposto</i>
Agenzia delle Entrate - Riscossione	€ 777,39	Per diritti camera di commercio, sanzioni e interessi	2,18 %	€ 16,99
Amministrazione Finanziaria	€ 912,01	Per interessi IRPEF, add. reg e add. Com.	2,18 %	€ 19,93
Amministrazione Finanziaria	€ 289,71 ⁶	Per interessi IRAP	2,18 %	€ 6,35
Agenzia delle Entrate - Riscossione	€ 853,14	Per diritti di notifica, interessi di mora, aggi e spese di esecuzione estratti di ruolo	2,18 %	€ 18,60
Agenzia delle Entrate - Riscossione	€ 20.024,55	Per IRPEF, add. Com., add. Reg., IRAP, modello UNI degradato al chirografo	2,18 %	€ 435,63
			Totale proposto	€ 497,50

⁶ L'importo è il risultato della somma di € 116,21 per interessi IRAP risultanti da estratti di ruolo (v. tabella B) ed € 173,50 per interessi IRAP 2014 (€ 904,03- € 730,53 - cfr. docc. 11 e 12 e nota 5).

Con la proposta formulata si intende proporre lo stralcio degli interessi maturandi dal deposito della proposta sino alla data dell'omologa del Tribunale, nonché degli importi dovuti all'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE per sanzioni, aggio e spese di esecuzione non menzionati negli estratti di ruolo allegati al ricorso.

Considerazioni finali:

Oltre alla collocazione in prededuzione delle spese del nominato OCC, si propone il pagamento integrale della voce 'I.V.A.' e delle voci 'contributi' e 'somme aggiuntive' INPS, nonché il versamento del 27 % per i crediti privilegiati e del 2,18 % per quelli chirografari. Il tutto mettendo a disposizione complessivi € 9.870,00 tramite un pagamento di € 6.000,00 all'omologa e di € 3.870,00 in n. 18 rate mensili.

In caso di omologa del piano, l'importo di € 6.000,00 sarà così versato: € 3.800,00 dalla madre dell'esponente, Sig.ra Beatrice Marguerite LINIGER ed € 2.200,00 dal Sig. FASOLA (doc.19).

Il restante pagamento di € 215,00 mensili è confacente alle disponibilità del Sig. FASOLA e garantito dallo stipendio mensile di base percepito dallo stesso, dedotte le spese necessarie per il suo sostentamento. Somma, seppur di poco, superiore al quinto dello stipendio base.

Quanto sopra esposto è rispettoso della *par condicio creditorum* e delle disposizioni di cui alla Legge n. 3/2012.

In considerazione del reddito percepito dall'esponente e dell'assenza di beni immobili di proprietà del Sig. FASOLA, il presente piano di composizione della crisi da sovraindebitamento appare opportuno e vantaggioso per i creditori.

Il carattere conveniente della proposta è da rinvenire sia nell'importo messo a disposizione per il soddisfacimento dei creditori, sia nella tempistica indicata e nelle modalità di pagamento.

Per completezza, si ricorda che la motocicletta VESPA intestata al debitore non è oggetto della proposta poiché non funzionante e priva di valore commerciale.

Infine si segnala che, ai sensi dell'art. 11, comma 2, Legge n. 3/2012, la presente proposta è subordinata e condizionata all'approvazione della proposta da parte di una percentuale corrispondente almeno al 60% dei crediti e quindi alla successiva omologa.

3) CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra detto, esposto e sostenuto, il Sig. Patrice FASOLA, *ut supra* rappresentato e difeso

CHIEDE

all'Ill.mo Tribunale adito

- di dichiarare l'apertura della procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento *ex art. 7* della Legge n. 3/2012 nei confronti del Sig. Patrice FASOLA;
- di fissare l'udienza di cui all'art. 10 L. 3/2012, adottando i relativi e conseguenti provvedimenti, anche in tema di sospensione ed inibizione delle procedure esecutive nel frattempo, eventualmente, iniziate dai creditori, nonché i termini per le comunicazioni;
- di omologare la presente proposta di piano anche in virtù dell'attestazione positiva rilasciata dal professionista nominato dal Tribunale (doc. 4).


Si allegano in copia i seguenti documenti:

- 1) Istanza *ex art. 15*, comma 9, Legge n. 3/2012 e procura speciale.
- 2) Carta d'identità e Codice Fiscale del Sig. FASOLA.
- 3) Visura MATERIAFLUIDA DI FASOLA PATRICE; visura FASOLA PATRICE.
- 4) Relazione OCC.
- 5) Provvedimento di nomina OCC del 22 maggio 2017.
- 6) Certificato stato di famiglia e residenza.
- 7) Polizza GENERALI ITALIA; assegno intestato al Sig. Roberto FASOLA.
- 8) Contratto di lavoro RANDSTAD e relative buste paga.
- 9) Contratto di lavoro VEDETTA 2 MONDIALPOL.
- 10) Estratti di ruolo del 18 maggio 2017.
- 11) Certificato carichi pendenti anagrafe tributaria.
- 12) Precisazione posizione debitoria AGENZIA DELLE ENTRATE.

- 13) Dichiarazioni dal 2012 al 2017; Modello 730/2018.
- 14) Buste paga VEDETTA 2 MONDIALPOL.
- 15) Libretto immatricolazione motociclo.
- 15bis) Atto vendita autovettura MITSUBISHI K90.
- 16) Estratti conto Banca Popolare di Novara.
- 17) Visura protesti.
- 18) Certificato assenza procedure esecutive immobiliari e mobiliari.
- 19) Dichiarazione Sig.ra Beatrice Marguerite LINIGER; Carta d'identità e C.F.

Con osservanza.

Bollate - Novara, 11 giugno 2018



Avv. Gianni TURCO

Patrice FASOLA

DICHIARAZIONE DI CORRETTEZZA DEI DEBITI ESPOSTI

Il sottoscritto Sig. **Patrice FASOLA**, (C.F. FSLPRC78D27Z133Q), nato a La Chalux De Fonds (Svizzera) il 27 aprile 1978 e residente in Maggiore (NO), via Dante Alighieri n. 29

dichiara

che i redditi, i debiti, le spese per il sostentamento e in generale tutti gli importi esposti nel presente piano sono veri e corretti, come i fatti esposti nel ricorso. Dichiaro, inoltre, che i debiti a proprio carico sono esclusivamente quelli indicati nella presente proposta ed accertati dall'O.C.C. nominato e che non sono state poste in essere azioni lesive del ceto creditorio, né celati attivi liquidabili in favore dei creditori.

Patrice FASOLA



Tribunale Ordinario di Novara
SEZIONE CIVILE

Il Giudice,

Vista la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti presentata da PATRICE FASOLA, assistito dall' avv. Gianni Turco;
vista la documentazione depositata;
letta la relazione di attestazione della fattibilità del piano redatta ai sensi dell'art. 9, comma 2, l. n. 3/2012 dall'avv. Paolo Borgna;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede nel Comune di Maggiore;
rilevato che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8, e 9 l. n. 3/2012;
visto l'art. 10 l. n. 3/2012

FISSA

per la comparizione del debitore istante e dei creditori l'udienza del **6 dicembre 2018 ore 12,30**;
dispone

che la proposta ed il presente decreto siano comunicati a cura del professionista nominato ex art. 15, almeno quaranta giorni prima del giorno fissato per l'udienza, a ciascuno dei creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, così come previsto dall' art. 10, comma 1, l. n. 3/2012;

avvisa

i creditori che possono far pervenire, con le modalità previste dall'art. 11, comma 1, l. n. 3/2012, al professionista nominato ex art. 15 l. n. 3/2012 dichiarazione sottoscritta del proprio consenso o dissenso alla proposta, almeno dieci giorni prima dell'udienza sopra fissata; in mancanza di tale dichiarazione, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata;

dispone

che la proposta ed il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Novara a cura del professionista nominato;

dispone



che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Si comunichi al ricorrente ed al professionista nominato, avv. Paolo Borgna.

Novara, 08/10/2018

Il Giudice

dott. Nicola Tritta

